

Un interpello dell'Agenzia delle entrate sul tema dei maggiori oneri accessori per l'acquisto

DS6901

DS6901

Agevolazione 4.0 in cassaforte

Prenotazione valida anche se il bene costa più del previsto

DI FRANCESCO LEONE

Resta valida la "prenotazione" dell'agevolazione qualora il costo finale del bene 4.0 agevolato dovesse superare quello preventivato. A condizione però che i costi aggiuntivi non fossero inizialmente programmabili e preventivabili. Detti costi risultano agevolabili autonomamente nell'anno in cui sono sostenuti. Questa è la conclusione a cui è giunta l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 60/2025 del 3 marzo, che affronta il tema dei maggiori oneri accessori che hanno reso insufficiente l'acconto del 20% previsto per la "prenotazione" dell'agevolazione.

Fattispecie. Una società ha acquistato due beni qualificabili come "beni 4.0". Una linea di produzione composta da due beni distinti, ciascuno dei quali, pur essendo collegato l'uno all'altro, presenta una propria autonomia funzionale. Il primo investimento (Impianto) è iniziato nel 2021 e concluso, con l'installazione, nel 2022. Ai fini del credito d'imposta 4.0, per effetto dell'acconto versato, l'investimento può ritenersi "prenotato" nel 2021. Il secondo investimento (Macchinario), che arricchisce la stessa linea di produzione, è stato programmato in un secondo momento tanto da essere avviato e completato nel 2022. Durante la fase di installazione dei due beni, nel corso del 2022, è emersa la necessità di sostenere ulteriori costi di natura idraulica, non preventivati, derivanti dall'integrazione dei due beni per realizzare la linea di produzione. Questi costi sono stati dettagliatamente registrati in una specifica contabilità di cantiere, come evidenziato nelle fatture emesse dall'idraulico, consentendo così di imputarli analiticamente a ciascun bene.

Quesito. Con riferimento al primo investimento (Impianto), l'istante sottolinea che l'acconto versato nel 2021, basato sul costo complessivo stimato in quel momento, era pari al 20%, permettendo di considerare l'investimento "prenotato" nel 2021. Tuttavia, a consuntivo, a causa dei costi idraulici non preventivati, il costo complessivo dell'investimento è aumentato, facendo scendere l'acconto al di sotto del 20%. L'istante chiede come trattare questi oneri accessori, se considerarli come un'unica categoria agevolabile nel 2022 o sommarli al costo del bene, chiedendo conferma di poter mantenere la "prenotazione" del 2021.

Risposta. L'Agenzia delle Entrate sintetizza le principali regole agevolative, comprese quelle relative agli oneri accessori. Per individuare il momento di effettuazione degli investimenti agevolabili, l'Agenzia ricorda di essersi già espressa riguardo agli investimenti sostenuti per la realizzazione di una linea di produzione, avvenuti tramite più atti di acquisizione di beni e servizi da diversi fornitori (in particolare, risposta n. 355/2022, ma anche risposta n. 721/2021 e n. 366/2022). In tali circostanze, è stato chiarito che l'agevolazione spetta per ciascun singolo bene che compone la linea di produzione, basando l'individuazione dell'anno di effettuazione sulle regole di competenza di cui all'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR. In base a questa interpretazione (che viene confermata), si stabilisce che il secondo investimento (Macchinario) iniziato e concluso nel 2022 può beneficiare dell'incentivo nella misura del 50% previsto per gli investimenti effettuati dal 1/1/2022 al 31/12/2022, considerando anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Per quanto riguarda l'altro investimento (Impianto), oggetto

del quesito, l'Agenzia richiama una risposta fornita in un incontro con la stampa specializzata del 31/1/2019. In quell'occasione, riguardo all'iper-ammortamento, venne precisato che la "prenotazione" non decade nel caso in cui l'acconto inizialmente versato, entro il limite previsto dalla norma del 20%, risulti, a consuntivo, inferiore a tale percentuale a causa dell'aumento del costo dell'investimento derivante da una revisione del prezzo del bene acquistato. Nella risposta n. 60/2025, quindi, l'agenzia delle entrate "ufficializza" la risposta informale fornita nel 2019. Anzi, ne estende l'ambito applicativo, ritenendola applicabile anche qualora l'aumento del costo iniziale dell'investimento dovesse dipendere da maggiori oneri accessori sostenuti. Sempre che, va ricordato, questi ultimi non siano effettivamente preventivabili. Questa condizione pare essenziale e l'agenzia, nella risposta, assume acriticamente l'asserita non programmabilità né stimabilità di detti costi aggiuntivi. Nella fattispecie illustrata dall'istante relativamente al primo investimento (Impianto), l'agenzia conferma, così, la "prenotazione" avvenuta nel 2021 nei limiti del costo originariamente previsto (applicando le regole agevolative pro tempore vigenti) e ammette all'agevolazione gli oneri accessori non preventivabili, come categoria a sé stante, nell'anno in cui sono stati eseguiti i lavori, ovvero nel 2022.

— © Riproduzione riservata — ■

